

Scuole polo per la formazione  
dei docenti  
scuole polo per l'inclusione  
CTS- CTI

**Ipotesi di raccordo territoriale**

Trieste, 12 dicembre 2017

Dirigente Tecnico dott.ssa Paola Floreancig

# Geografia territoriale della inclusione in Fvg

## SCUOLE POLO FORMAZIONE

- I.S.I.S. "Pertini" – Monfalcone
- I.C. "Gorizia 1" - Gorizia
- I.C." Doberdo' – lingua slov."- Doberdò

## SCUOLE POLO INCLUSIONE

- I.S.I.S. "S. Pertini" – Monfalcone
- - I.C. "G. Pascoli" – Cormons
- I.C. "Gorizia –lingua slovena"- Gorizia

## SEDI CTS/CTI

- I.S.I.S. "Pertini" – Monfalcone

G  
O  
R  
I  
Z  
I  
A

## SCUOLE POLO FORMAZIONE

- I.S.I.S. "Torricelli" – Maniago
- I.S.I.S. "L. Zanussi" –Pordenone

## SCUOLE POLO INCLUSIONE

- I.S.I.S. "Il Tagliamento" – Spilimbergo
- I.S.I.S. "L. Zanussi" –Pordenone

## SEDI CTS/CTI

- I.S.I.S. "J.F. Kennedy" – Pordenone

P  
O  
R  
D  
E  
N  
O  
N  
E

## SCUOLE POLO FORMAZIONE

- I.C. di Premariacco – Premariacco –UD
- L.S. "Marinelli" – Udine
- I.S.I.S. "Bassa Friulana" – Cervignano del Fr.

## SCUOLE POLO INCLUSIONE

- I.S.I.S. "P. D'Aquileia"- Cividale
- I.C. "Udine 6" – Udine
- I.S.I.S. "Bassa Friulana" – Cervignano del Fr.

## SEDI CTS /CTI

- L.S. "N. Copernico" – Udine

U  
D  
I  
N  
E

## SCUOLE POLO FORMAZIONE

- I.S.I.S. "Carducci-Dante" – Trieste
- L.S. "G. Galilei"- Trieste
- I.C. "Dolina- lingua slov."

## SCUOLE POLO INCLUSIONE

- I.C. "I. Svevo" – Trieste
- - I.C. "Divisione Julia" – Trieste
- I.C. "S. Giacomo" – Trieste

## SEDI CTS/CTI

- I.C. "Roiano Gretta" – Trieste

T  
R  
I  
E  
S  
T  
E

Nota 8.11.2017 : Indicazione e ripartizione fondi per le iniziative formative relative alla seconda annualità Piano di formazione docenti , nonché per la formazione docenti neo-assunti a.s. 2017-2018 e la formazione sui temi dell'inclusione a.s. 2017-2018

- Punto 6 della nota : Indicazioni specifiche per la formazione sui temi dell'inclusione e assegnazione fondi nazionali per l'inclusione
- Allegato 3 alla nota : **Euro 12. 925**
  - di cui 12.538,00 per la formazione e
  - 387,00 di quota da destinarsi a misure regionali di coordinamento , incontri, conferenze di servizio, monitoraggio e supporto ( alla Scuola – polo del capoluogo di regione )

# Caratteristiche delle azioni formative sui temi dell'inclusione

Riferimento alla nota circolare n. 32839 del 3/11/2016

programmare iniziative formative sulla base dei bisogni d'ambito rilevati.

Le iniziative di formazione dovranno tener conto delle innovazioni introdotte con il D. lgs 66/2017 ( parte generale comune relativa a certificazione, diagnosi funzionale , profilo dinamico funzionale **nella prospettiva della loro evoluzione** )

# D.M. 851/ 2017 art. 5 Inclusione scolastica degli alunni con disabilità

- 3.000.000 euro da ripartire in favore di ciascuna delle Scuole polo per l'inclusione già individuate per ogni ambito territoriale.
- Il riparto del finanziamento sarà determinato in base al numero complessivo degli studenti delle scuole afferenti a ciascun ambito territoriale di cui all'art.1 , comma 66 della legge 13 luglio 2015 , n. 107

Le azioni:

- a) incrementare e mantenere gli sportelli di consulenza per l'autismo**
- b) incrementare e mantenere gli sportelli di consulenza per sostenere l'inclusione scolastica di studentesse e studenti**
- c) potenziare le attività di ricerca su strategie organizzative e metodologico-didattiche per lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno per l'inclusione scolastica**
- d) promuovere interventi di innovazione didattica per una riorganizzazione degli ambienti di apprendimento e l'uso di strumenti didattici adeguati a favorire l'inclusione nonché l'innalzamento dei livelli di funzionamento individuale**
- e) promuovere attività specifiche sulla gestione della classe, sulle modalità relazionali tra i diversi attori dei processi di inclusione, sull'elaborazione dei curricula e rubriche di osservazione / valutazione per facilitare il passaggio tra ordini di scuola e/ o inserimento nel mondo del lavoro**
- f) sperimentare modelli per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica e del successo formativo delle studentesse e degli studenti con disabilità, anche in una prospettiva bio-psico-sociale**
- g) promuovere progetti finalizzati al raccordo inter-istituzionale al fine di incrementare il livello di inclusività del sistema- scuola**

## D.lgs 66 del 2013

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c),

della legge 13 luglio 2015, n. 107.

L'inclusione scolastica:

a) riguarda le bambine e i bambini, le alunne e gli alunni, le studentesse e gli studenti, risponde ai **differenti bisogni educativi** e si realizza attraverso strategie educative e didattiche finalizzate allo **sviluppo delle potenzialità di ciascuno nel rispetto del diritto all'autodeterminazione e all'accomodamento ragionevole**, nella prospettiva della migliore qualità di vita;

b) si realizza **nell'identità culturale, educativa, progettuale, nell'organizzazione e nel curriculum delle istituzioni scolastiche**, nonché attraverso la definizione e **la condivisione del progetto individuale** fra scuole, famiglie e altri soggetti, pubblici e privati, operanti sul territorio;

c) è **impegno fondamentale di tutte le componenti della comunità scolastica** le quali, nell'ambito degli specifici ruoli e responsabilità, concorrono ad assicurare il successo formativo delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse

e degli studenti.

Decreto legislativo n.66 / 13 aprile 2017 ( Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità a norma dell'articolo 1, commi 180,181 lettera c) della legge 13 luglio 2015 n.107

- **Art. 2** L'inclusione scolastica è attuata attraverso la definizione e la condivisione del **Piano Educativo Individualizzato ( PEI) quale parte integrante del progetto individuale** di cui all'articolo 14 della Legge 8 novembre 2000 n.328
- **Art. 4** La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è parte integrante del procedimento di valutazione delle II.SS previsto dall'articolo 6 del DPR. N.80 del 28 marzo 2013

## Art. 4 D. lgs 66/2017

### Valutazione della qualità dell'inclusione scolastica

1. La valutazione della qualità dell'inclusione scolastica è **parte integrante del procedimento di valutazione delle istituzioni scolastiche** previsto dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80.

2. L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (**INVALSI**), in fase di predisposizione dei protocolli di valutazione e dei quadri di riferimento dei rapporti di autovalutazione, sentito l'Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica di cui all'articolo 15 del presente decreto, **definisce gli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione scolastica sulla base dei seguenti criteri**



## Criteria per la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione

- a) **livello di inclusività del Piano triennale dell'offerta formativa come concretizzato nel Piano per l'inclusione scolastica;**
- b) **realizzazione di percorsi per la personalizzazione, individualizzazione e differenziazione dei processi di educazione, istruzione e formazione, definiti ed attivati dalla scuola, in funzione delle caratteristiche specifiche delle bambine e dei bambini, delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti;**
- c) **livello di coinvolgimento dei diversi soggetti nell'elaborazione del Piano per l'inclusione e nell'attuazione dei processi di inclusione;**

## Criteria per la definizione degli indicatori per la valutazione della qualità dell'inclusione

- d) **realizzazione di iniziative finalizzate alla valorizzazione delle competenze professionali del personale della scuola** incluse le specifiche attività formative;
- e) **utilizzo di strumenti e criteri condivisi per la valutazione dei risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni**, delle studentesse e degli studenti, anche attraverso il riconoscimento delle differenti modalità di comunicazione;
- f) **grado di accessibilità e di fruibilità delle risorse, attrezzature, strutture e spazi** e, in particolare, dei libri di testo adottati e dei programmi gestionali utilizzati dalla scuola.

## CAPO III

### Procedure di certificazione e documentazione per l'inclusione scolastica

- **Art. 5** Commissioni mediche .

Modifiche alla Legge 5 febbraio 1992 n.104

All'art. 4 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma 1 bis

**« Nel caso in cui gli accertamenti riguardino persone in età evolutiva le commissioni mediche sono composte da un medico legale ...e da due medici specialisti , scelti tra quelli in pediatria , in neuropsichiatria infantile o nella specializzazione inerente la condizione di salute del soggetto»**

## Art. 6 Progetto individuale

- 1. **Il Progetto individuale** di cui all'articolo 14, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, **è redatto dal competente Ente locale sulla base del Profilo di funzionamento**, su richiesta e con la collaborazione dei genitori o di chi ne esercita la responsabilità.
- 2. Le prestazioni, i servizi e le misure di cui al Progetto individuale sono definite anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

## Art.14 Legge 328 del 2000 progetti individuali per le persone disabili

- 1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, **i comuni, d'intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell'interessato, un progetto individuale**, secondo quanto stabilito al comma 2.
- 2. Nell'ambito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, **il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare. (1)**
- 3. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro per la solidarietà sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, nel rispetto dei principi di tutela della riservatezza previsti dalla normativa vigente, le modalità per indicare nella tessera sanitaria, su richiesta dell'interessato, i dati relativi alle condizioni di non autosufficienza o di dipendenza per facilitare la persona disabile nell'accesso ai servizi ed alle prestazioni sociali.

## Il PEI ( Piano educativo individualizzato)

- a) è elaborato e approvato dai docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la partecipazione dei genitori o dei soggetti che ne esercitano la responsabilità delle figure professionali specifiche interne ed esterne all'istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l'alunna o l'alunno, la studentessa o lo studente con disabilità nonché con il supporto dell'unità di valutazione multidisciplinare;
- b) tiene conto della certificazione di disabilità e del Profilo di funzionamento;
- c) individua strumenti, strategie e modalità per realizzare un ambiente di apprendimento nelle dimensioni della relazione, della socializzazione, della comunicazione, dell'interazione, dell'orientamento e delle autonomie;
- d) esplicita le modalità didattiche e di valutazione in relazione alla programmazione individualizzata;
- e) **definisce gli strumenti per l'effettivo svolgimento dell'alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione;**
- f) **indica le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto individuale;**
- g) **è redatto all'inizio di ogni anno scolastico di riferimento, a partire dalla scuola dell'infanzia, ed è aggiornato in presenza di nuove e sopravvenute condizioni di funzionamento della persona. Nel passaggio tra i gradi di istruzione, compresi i casi di trasferimento fra scuole, è assicurata l'interlocuzione tra i docenti della scuola di provenienza e quelli della scuola di destinazione;**
- h) è soggetto a verifiche periodiche nel corso dell'anno scolastico al fine di accertare il raggiungimento degli obiettivi e apportare eventuali modifiche ed integrazioni.

## Art.8 Piano per l'inclusione

1. Ciascuna istituzione scolastica, nell'ambito della definizione del Piano triennale dell'offerta formativa, predispone il Piano per l'inclusione che definisce le modalità per l'utilizzo coordinato delle risorse, compresi il superamento delle barriere e l'individuazione dei facilitatori del contesto di riferimento nonché per progettare e programmare gli interventi di miglioramento della qualità dell'inclusione scolastica.
2. Il Piano per l'inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili.

## Art.9 Gruppi per l'inclusione scolastica GLIR ( gruppo di lavoro inter-istituzionale regionale)

Presso ogni Ufficio scolastico regionale (USR) è istituito il Gruppo di lavoro Inter-istituzionale regionale (GLIR) con compiti di:

- a) consulenza e proposta all'USR per la definizione, l'attuazione e la verifica degli accordi di programma di cui agli articoli 13, 39 e 40 della presente legge, integrati con le finalità di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107, con particolare riferimento alla continuità delle azioni sul territorio, all'orientamento e ai percorsi integrati scuola-territorio-lavoro;
- b) supporto ai Gruppi per l'inclusione territoriale (GIT);
- c) supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola.



## Gruppi per l'inclusione scolastica I GIT ( gruppo per l'inclusione territoriale )

Per ciascuno degli ambiti territoriali di cui all'articolo 1, comma 66, della legge 13 luglio 2015, n. 107, è istituito il Gruppo per l'inclusione territoriale (GIT).

**I GIT è composto da un dirigente tecnico o scolastico che lo presiede, tre dirigenti scolastici dell'ambito territoriale, due docenti per la scuola dell'infanzia e il primo ciclo di istruzione e uno per il secondo ciclo di istruzione, nominati con decreto dell'USR.**

**Il GIT riceve dai dirigenti scolastici le proposte di quantificazione delle risorse di sostegno didattico, le verifica e formula la relativa proposta all'USR.**

Per lo svolgimento di ulteriori compiti di consultazione e programmazione delle attività nonché per il coordinamento degli interventi di competenza dei diversi livelli istituzionali sul territorio, il GIT è integrato:

- a) dalle associazioni rappresentative delle persone con disabilità nel campo dell'inclusione scolastica;
- b) dagli Enti locali e dalle Aziende sanitarie locali.

## Gruppi di lavoro per l'inclusione scolastica I GLI ( Gruppo di lavoro per l'inclusione )

Presso ciascuna istituzione scolastica è istituito il Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI).

**Il GLI è composto da docenti curricolari, docenti di sostegno e, eventualmente da personale ATA, nonché da specialisti della Azienda sanitaria locale del territorio** di riferimento dell'istituzione scolastica. Il gruppo è nominato e presieduto dal dirigente scolastico **ed ha il compito di supportare il collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l'inclusione** nonché i docenti contitolari e i consigli di classe nell'attuazione dei PEI.

In sede di definizione e attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e del supporto degli studenti, dei genitori e delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio nel campo dell'inclusione scolastica.

Al fine di realizzare il Piano di inclusione e il PEI, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio.

Individuazione Scuole polo nota Direzione Generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione n.370 del 07.03.2017

Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca indica modalità di riconoscimento di «scuole polo» che **svolgono azioni di supporto e consulenza con le reti del territorio** per la promozione di ricerca, sperimentazione e sviluppo di metodologie ed uso di strumenti

La riforma di legge cerca di coordinare fra loro due principi fondamentali:

- a) La piena attuazione dell'autonomia scolastica come condizione necessaria a garantire il successo formativo di ciascun alunno e studente (art. 1 co. 1);
- b) **Supportare** i processi che garantiscano la partecipazione alle decisioni, nella massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico nonché **i processi che permettono condivisione, integrazione e miglior utilizzo di risorse professionali e strumentali fra autonomie scolastiche al fine di favorire la crescita di comunità professionali** (fra coloro che lavorano nella scuola) e comunità educante (con il territorio in cui le scuole vanno ad operare). **Una logica di rete che ottimizzi le risorse e valorizzi, e partecipi, le eccellenze in campo metodologico didattico e le strategie organizzative anche interistituzionali (scuola-comune, scuola-associazioni etc.).**

In tale prospettiva sono valorizzate tutte le esperienze che, per il tramite delle scuole polo, possano favorire i principi sinteticamente illustrati, **coniugando autonomia di scelta e realizzazione condivisa**. Si veda a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, la costituzione di scuole polo per il Piano Nazionale Scuola Digitale e le scuole polo per l'attuazione del Piano Nazionale di Formazione.

MIUR.AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0001553.04-08-2017  
Chiarimenti in merito alla decorrenza dei termini di applicazione  
delle indicazioni del D.lvo 66/2017

- 1 settembre 2017 GLIR – GLI – Osservatorio permanente per l'inclusione scolastica
- 1 settembre 2019 applicazione disposizioni relative alla modalità di elaborazione ed approvazione del Piano educativo individualizzato
- 1° gennaio 2019 Nuove modalità di certificazione con profilo di funzionamento che sostituirà la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale

Tutte le disposizioni previste dall'art. 5 relative alla procedura di certificazione e di documentazione per l'inclusione scolastica ed il conseguente progetto individuale (art.6) e Il Piano educativo individualizzato ( art.7) e la successiva richiesta ed assegnazione delle risorse ( art.10 ) per il sostegno didattico ( art.10 )

Sintesi Riunione MIUR 4 maggio 2017  
( Anagrafe studenti con certificazione di disabilità)  
Decreto n.162/2016

Modalità di applicazione del decreto n. 162/2016 che regola l'attuazione dell'art.13 della L.104/2013 ossia il "Trattamento dei dati sensibili idonei a rilevare lo stato di disabilità degli alunni censiti in Anagrafe Nazionale degli Studenti in una partizione separata»

il Decreto applicativo ( n.162/2016) è nato dall'esigenza di :

- curare gli aspetti di rispetto delle politiche della privacy nel trattamento dei dati sensibili
- garantire un preciso controllo sui dati caricati a SIDI ( gestione separata) rispetto al numero degli alunni disabili e rispetto all'assegnazione delle ore di sostegno scolastico e , comunque, in genere, delle risorse di organico correlate ( sia di posto comune che di posto di sostegno)
- uniformare le modalità di assegnazione notevolmente eterogenee sul territorio nazionale ma , anche all'interno degli stessi territori regionali e quindi, ora, degli UAT;
- curare con trasparenza la ripartizione delle risorse ( 10 MIL di euro per risorse strumentali per alunni disabili indicate nel Decreto Legislativo sul diritto allo studio ) tra gli Ambiti

# Ipotesi di applicazione del decreto n.162/2016

- il decreto 162 troverà applicazione solo in parte ossia nella sola parte dell'allegato tecnico in cui si annuncerà, da parte della Direzione MIUR di riferimento, l'apertura della profilatura delle scuole ( dirigenti scolastici) per l'avvio del caricamento delle certificazioni e delle diagnosi funzionali .
- E' ipotizzata un'apertura di profilatura per l'USR ( Dirigente titolare ) intanto per un primo monitoraggio del caricamento dei dati a livello regionale.

Le restanti operazioni di profilatura, eccettuata quella di controllo del MIUR; ossia

- per gli Ambiti ( 3 persone del GIT) che vedranno SOLO dati anonimi e su questi potranno verificare, restituire al Dirigente Scolastico osservazioni di mancanze/integrazioni e FORMULARE la proposta organico agli

- \_ UAT ( profilatura con visione di dati anonimi)
- \_ USR ( profilatura del Dirigente titolare che UNICO potrà vedere tutti dati personali se il DS deciderà di rilasciare la specifica funzione di RILASCIO, necessaria in caso di richiesta di DEROGA ore da parte del Dirigente scolastico e che SOLO il Dirigente titolare potrà concedere dopo attenta valutazione del rispetto della Sentenza n.80/2010

# Proposte di coniugazione di autonomia di scelta e realizzazione condivisa

- **Scuole polo formazione** : Formazione sui temi dell'inclusione con riferimento alla nota MIUR DGPER 47777 dd.8.11.2017

Possibile coordinamento regionale delle azioni formative come negli aa. ss. 2015-2016, 2016-2017 ( valutazione negli ambiti a livello almeno provinciale per decisione al riguardo- Tempi metàgennaio )

- **Scuole polo inclusione : coordinamento con i CTS** ( vd. Sportelli di consulenza per l'autismo , sportelli per l'inclusione scolastica, progetti finalizzati al raccordo inter-istituzionale al fine di incrementare il livello di inclusività del sistema-scuola )
- **Scuole polo formazione e scuole polo inclusione e GLIR** : (supporto alle reti di scuole per la progettazione e la realizzazione dei Piani di formazione in servizio del personale della scuola sulla base dei bisogni rilevati)